



CITTÁ DI

CASTELLAMMARE DI STABIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E LA TUTELA DEL
DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del
19/12/2011



Città di Castellammare

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI ED ASSIMILATI E

LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ED ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	3
Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE.....	5
Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	6
Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI.....	7
Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA.....	8
Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.....	10
Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.....	11
Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	11
Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI.....	12
Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	12
Articolo 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	12
Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	13
Articolo 14 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.....	13
Articolo 15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	14
Articolo 16 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	14
Articolo 17 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	14
Articolo 18 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO.....	14
Articolo 19 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	14
Articolo 20 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	16
Articolo 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	17
Articolo 22 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	17
Articolo 23 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	18
Articolo 24 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	18
Articolo 25 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	18
Articolo 26 - CADITOIE STRADALI E FONTANE.....	19
Articolo 27 - CAROGNE DI ANIMALI.....	19
Articolo 28 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	19
Articolo 29 - CANTIERI EDILI.....	20
Articolo 30 - RIFIUTI INERTI.....	20
Articolo 31 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI.....	20
Articolo 32 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.....	21
Articolo 33 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITÀ.....	21
Articolo 34 - SANZIONI.....	21
Articolo 35 - DISPOSIZIONE FINALE.....	23
ALLEGATO 1.....	24
ALLEGATO 2.....	25

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa ed in particolare del D.lgs. 152/2006 parte IV.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ED ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), salvo che, per l'intrinseca natura, non siano qualificabili speciali o pericolosi e

da smaltire secondo specifiche modalità, in conformità al presente Regolamento o della Legge in materia;

g) i rifiuti domestici, anche ingombranti, conferiti presso i Centri di Raccolta Comunali, istituiti ai sensi del DLgs 152/06 art. 208 o del Decreto 8 aprile 2008. I criteri qualitativi e quantitativi per il conferimento al SOGGETTO GESTORE presso i Centri di Raccolta Comunali dei rifiuti urbani, sono fissati nel regolamento di gestione (Allegato A).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs 152/2006 relativamente alle terre e rocce da scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Vista la vigente normativa e visto il D. Lgs. 4/2008 che fissa i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti

urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998, vale a dire superiori a 750mq.

6. I criteri qualitativi e quantitativi per il conferimento al SOGGETTO GESTORE presso i Centri di Raccolta Comunali, istituiti ai sensi del DLgs 152/06 art. 208 o del Decreto 8 aprile 2008, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani inclusi i R.A.E.E. derivanti dalla piccola e grande distribuzione, sono fissati nel regolamento di gestione dei Centri di Raccolta Comunali (Allegato A);
7. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D di cui alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006; i rifiuti urbani pericolosi assimilati agli urbani secondo il presente regolamento, sono, individuati nell'Allegato 2) del presente regolamento.

Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune, attraverso l'ENTE GESTORE, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
3. L'ENTE GESTORE, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata o da stipulare con il Comune, provvede a:
 - effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
 - attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
 - realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero;

- effettuare adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione su tematiche di carattere ambientale ed in particolare inerenti la raccolta differenziata;
 - gestire i Centri di Raccolta Rifiuti Comunali;
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dall'ENTE GESTORE
 5. Il Comune e l'ENTE GESTORE nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 6. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati o altre forme di incentivazione.
 7. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tassa o tariffa dei rifiuti solidi urbani, con apposita Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio o convenzione tra il Comune e l'ENTE GESTORE.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
 - modalità e orari di conferimento;
 - frequenze minime garantite e calendari per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - bonifiche di eventuali siti inquinati;

- sanzioni per il mancato rispetto della normativa comunale.

Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze amministrative di attuazione;
2. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all'Allegato 1 mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure a piè di fabbricato nelle aree servite dal servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta" individuate da apposito provvedimento amministrativo.
4. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - a) i rifiuti urbani ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - b) i rifiuti pericolosi
 - c) i rifiuti speciali non assimilati;
 - d) i rifiuti allo stato liquido;
 - e) rifiuti polverulenti
 - f) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).
5. I sacchi a perdere devono:
 - a) possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale di che recepisce la normativa statale in materia;
 - b) essere conferiti ben chiusi all'interno dei cassonetti e non all'esterno di essi, devono essere inoltre conferiti in maniera ordinata a piè di fabbricato nelle aree servite dal servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta";
 - c) essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.



6. I contenitori rigidi posti in area privata devono
 - a) essere acquistati in conformità alle direttive dell'ENTE GESTORE, oppure essere forniti in comodato d'uso dallo stesso Ente;
 - b) essere esposti su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con l'ENTE GESTORE e ritirati negli orari previsti da apposito provvedimento amministrativo;
 - c) essere puliti a cura dell'utente.
7. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
 - a) essere posizionati a cura dell'ENTE GESTORE, in aree idonee, concordate con i competenti Organi comunali, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, devono essere dotati di idonea segnaletica conforme al Codice della Strada ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
8. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati (anche siringhe) possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
9. E' vietato incendiare rifiuti;
10. E' vietato conferire rifiuti differenziabili nei sacchi e/o contenitori dei rifiuti indifferenziati;
11. E' vietato conferire rifiuti non differenziabili nei sacchi e/o contenitori dei rifiuti differenziati;
12. E' vietato utilizzare sacchetti diversi da quelli forniti dall'ENTE GESTORE per il conferimento dei rifiuti differenziati;
13. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati e conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.
14. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.



Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA

1. L'ENTE GESTORE provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:
 - a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
 - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 - c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
 - d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali, e di almeno 15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese.
 - e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.
2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi dell'ENTE GESTORE gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori, fatto salvo quanto stabilito con apposito provvedimento amministrativo.
5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata,



nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dall'ENTE GESTORE in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) e di pneumatici derivanti dai cittadini (singoli e nuclei familiari) devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta previsti da apposita ordinanza amministrativa, essi non devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e il prelievo dei rifiuti ingombranti devono avvenire:
 - a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'apposito Centro di Raccolta Rifiuti Comunale nei giorni e negli orari fissati con apposito Regolamento di Gestione allegato al presente;
 - b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con l'ENTE GESTORE, previa prenotazione anche telefonica od a mezzo posta elettronica, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall'ENTE GESTORE.
4. Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.
6. Le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici ovvero tramite lo stesso ENTE GESTORE previa specifica convenzione, ovvero ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.



7. L'accesso e la gestione dei Centri di Raccolta vengono stabiliti da apposito e distinto regolamento comunale allegato alla presente.

Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I seguenti beni durevoli e R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all'ENTE GESTORE, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori e monitor;
 - c) computers e relativi accessori;
 - d) piccoli elettrodomestici;
 - e) lavatrici e lavastoviglie;
 - f) condizionatori d'aria;
 - g) neon e lampade a risparmio energetico.
2. Le utenze domestiche possono conferire gratuitamente i beni durevoli e R.A.E.E. precedentemente descritti, direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale;
3. Il conferimento da parte dei rivenditori e produttori professionali (grande distribuzione) deve avvenire nel rispetto DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 151/2005 e previa convenzione del Centro di Raccolta Comunale con il Centro di Coordinamento R.A.E.E. I conferimenti di tali rifiuti dovranno avvenire esclusivamente a carico del produttore presso il Centro di Raccolta Comunale e negli orari stabiliti da apposito Regolamento del Centro di Raccolta.

Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- 1 I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'Allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in apposite strutture attrezzate dal SOGGETTO GESTORE, o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dal SOGGETTO GESTORE idonei contenitori per la raccolta.



- 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) della parte IV del D. Lgs.152/2006 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite il SOGGETTO GESTORE, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti con la seguente modalità:
 - a) Conferimento a carico dell'utente/produttore presso il Centro di Raccolta Comunale di rifiuti, secondo le quantità e modalità previste dall'apposito Regolamento di Gestione dei Centri di Raccolta;
 - b) Raccolta a carico del Gestore per quantitativi non superiori a 0,5 mc.
2. E' vietato conferire rifiuti speciali non assimilati derivanti da attività orto-floro vivaistiche (es. bulbi, residui vegetali, colture spiantate, etc.) insieme ai rifiuti urbani vegetali.

Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania redatto ai sensi dell'art.9 della Legge 5 luglio 2007 n°87 è attuata sul territorio comunale la raccolta differenziata con le modalità previste dagli appositi provvedimenti amministrativi per le diverse frazioni di conferimento e raccolta;
2. Nelle aree interessate dal servizio a cassonetto stradale è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed




autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori e/o sacchi analoghi a quelli destinati ai rifiuti urbani o presso il Centro di Raccolta Rifiuti Comunale;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; l'ENTE GESTORE potrà provvedere, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente ed in seguito a specifica convenzione nella quale saranno anche definiti la tipologia e volumetria del contenitore e le frequenze di svuotamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, dello svolgimento dei servizi.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e, in quanto tali, non compresi nell'Allegato 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati e nel rispetto della vigente normativa del settore.

Articolo 14 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.



Articolo 15 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'ENTE GESTORE presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e l'ENTE GESTORE.

Articolo 17 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'ENTE GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 18 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 19 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e



conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

3. è fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:

a) Mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;

b) Conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;

c) Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Le modalità con cui attuare gli obblighi, di cui sopra, sono oggetto di appositi provvedimenti amministrativi.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione, anche spontanea, proveniente dai fondi rustici mal curati, arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche-caditoie-, evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali;

5. È fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade. Tali rifiuti potranno essere smaltiti mediante accordi con il SOGGETTO GESTORE.



6. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
7. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
8. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti

Articolo 20 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con l'ENTE GESTORE
2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento Disciplina del Commercio Ambulante.
3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare l'ENTE GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con l'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.



Articolo 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani.
6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita

Articolo 22 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.



2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, all'ENTE GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 23 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a comunicare all'ENTE GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale formula riserva di rispetto delle eventuali prescrizioni in merito dell'ENTE GESTORE a tutela dell'igiene urbana.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ENTE GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 24 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Articolo 25 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ENTE GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 26 - CADITOIE STRADALI E FONTANE

1. L'ENTE GESTORE provvede a mantenere sgombre le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 27 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 28 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.



Articolo 29 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolte in idonei contenitori.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 30 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria – tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ENTE GESTORE.

Articolo 31 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ENTE GESTORE le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.



Articolo 32 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o l'ENTE GESTORE provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 33 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 34 e 35, dagli agenti accertatori individuati dall'ENTE GESTORE e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.



CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI –articolo 5-

Comma 1. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.

Da € 50,00 a € 300,00

Comma 9. E' vietato incendiare i rifiuti.

Da € 500,00 a € 2.000,00

Comma 10. E' vietato conferire rifiuti differenziabili nei sacchi e/o contenitori dei rifiuti indifferenziati

Da € 100,00 a € 500,00

Comma 11. E' vietato conferire rifiuti non differenziabili nei sacchi e/o contenitori dei rifiuti differenziati;

Da € 105,00 a € 620,00

Per le attività commerciali che trasgrediranno ripetutamente a tali divieti, si procederà, oltre all'applicazione della sanzione prevista, alla sospensione della licenza alla terza sanzione per il periodo di una settimana.

NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA –articolo 6-

Comma 3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

Da € 100,00 a € 500,00

Comma 4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori fatto salvo quanto stabilito con Ordinanza Sindacale

Da € 500,00 a € 2.000,00

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI -articolo 10-

Comma 2. E' vietato conferire rifiuti speciali non assimilati derivanti da attività orto-floro vivaistiche (es. bulbi, residui vegetali, colture spiantate, etc.) insieme ai rifiuti urbani vegetali.

Da € 100,00 a € 500,00

CESTINI PORTARIFIUTI -articolo 17-

Comma 2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola



dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.

Da € 100,00 a € 500,00

Comma 3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Da € 100,00 a € 500,00

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO articolo 18-

Comma 1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Da € 500,00 a € 2.000,00

Le sanzioni sopra stabilite potranno essere aggiornate nella relativa quantificazione con atto della Giunta Comunale.

Articolo 34 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono disapplicate dai competenti Organi ed Uffici Comunali, se confliggenti con norme di Legge, intervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento.



ALLEGATO 1


Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiale misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti



ALLEGATO 2


Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200120	batterie e pile
200118	Medicinali
	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche
200133	accumulatori al piombo
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
150110 150111	contenitori T/FC
200123 200135	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
200137	rifiuti legnosi





Città di Castellammare
Provincia di Napoli


**Regolamento per la gestione
dei Centri di Raccolta Comunali
dei Rifiuti Urbani**



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

Indice

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione, finalità e requisiti del Centro di Raccolta.....	2
Art. 3 – Caratteristiche.....	2
Art. 4 – Altre definizioni.....	3
Art. 5 – Criteri generali per la gestione.....	3
Art. 6 – Tipologia dei rifiuti conferibili – quantità ammesse.....	5
Art. 7 – Quantità ammesse.....	6
Art. 8 – Utenze ammesse al conferimento.....	7
Art. 9 – Accesso dei soggetti conferenti.....	7
Art. 10 – Modalità di conferimento.....	8
Art. 11 – Danni e risarcimenti.....	9
Art. 12 – Controllo dell'Amministrazione Comunale.....	9
Art. 13 – Proprietà e destinazione dei rifiuti	9
Art. 14 – Divieti	9
Art. 15 – Sanzioni	10
Art. 16 – Permanenza dei rifiuti	10
Art. 17 – Rinvio normativo	11
ALLEGATO 1 ALLEGATO 1A	12
ALLEGATO 2 VADEMECUM PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI	13



Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", nel rispetto della normativa di rango superiore.

Art. 2 – Definizione, finalita' e requisiti del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta dei rifiuti differenziati è un'area attrezzata, recintata, custodita ed aperta solo ad orari prestabiliti presso la quale i soggetti ammessi, individuati dall'art. 9 del presente regolamento, possono conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni.

Il Centro di Raccolta è realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008, con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili.

I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Le modalità di utilizzo del centro di raccolta sono predisposte al fine di regolamentarne l'uso da parte dei cittadini e delle imprese.

La realizzazione del centro di raccolta conforme alle disposizioni del DM 08/04/2008 è autorizzata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Caratteristiche

Il Centro di Raccolta è dotato delle seguenti infrastrutture:

- una pavimentazione idonea al transito di veicoli e di mezzi pesanti;
- una pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e movimentazione dei rifiuti;
- la zona di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o con platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate per il deposito dei rifiuti. Nel caso di conferimento dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- la zona dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi (frigoriferi, beni durevoli contenenti CFC, ecc), protetta mediante copertura dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, non collegato al sistema fognario; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento di rifiuti urbani pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
- un idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti conforme alla normativa vigente;
- un idoneo sistema antincendio;



- una recinzione di altezza pari a 2mt, circondata da una fascia perimetrale di vegetazione sempreverde, preferibilmente costituita da specie arbustive ed arboree autoctone, ai fini dell'integrazione paesaggistica e naturalistica del centro di raccolta; dotazione di un'idonea barriera frangivento;
- all'esterno dell'area opportuna ed esplicita cartellonistica che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le modalità di conferimento e gli orari di apertura garantiti da idoneo presidio; all'interno dell'area apposta è posizionata specifica cartellonistica che faciliti il conferimento corretto dei rifiuti da parte delle utenze; ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.
- accesso carrabile;
- idonea protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti pericolosi, nonché della carta e del cartone;
- cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura per il conferimento della frazione organica.

Art. 4 – Altre definizioni

Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

- **detentore**: produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente**: utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- **utenze domestiche**: nuclei familiari;
- **utenze non domestiche**: operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- **gestore**: soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- **Responsabile del centro**: soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- **Operatore o addetto del centro**: i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza. Tra di essi si distingue il Responsabile del Centro.
- **RAEE**: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **DM 08/04/2008**: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 5 – Criteri generali per la gestione

Il Centro di Raccolta, è regolarmente presidiato negli orari di apertura al pubblico.

All'interno del centro di raccolta possono essere svolte solamente le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero quale il raggruppamento dei rifiuti per tipologie omogenee.

Il gestore nomina un Responsabile del centro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e ne notifica i riferimenti al Comune.



Il Responsabile del centro è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Più precisamente il Responsabile è tenuto a vigilare che nel Centro il personale addetto provveda a:

- operare con la massima cura, cortesia e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di Raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
- rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- salvaguardare l'ambiente;
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di Raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
- mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui all'Allegato 1A del DM 08/04/2008 nonché allegato al presente Regolamento.

Il gestore provvede a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del Centro di Raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli del presente Regolamento.

Inoltre, per favorire la cooperazione con l'Amministrazione Comunale il gestore si impegna a:

- segnalare agli uffici competenti ogni violazione al presente protocollo, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
- trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - 1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - 2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - 3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - 4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.
- trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;




- fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;
- rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.

Il gestore provvede infine alla stipula di idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

Art. 6 – Tipologia dei rifiuti conferibili

Nel Centro di Raccolta possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	150101
2. imballaggi in plastica	150102
3. imballaggi in legno	150103
4. imballaggi in metallo	150104
5. imballaggi in materiali misti	150106
6. imballaggi in vetro	150107
7. contenitori T/FC	150110* 150111*
8. rifiuti di carta e cartone	200101
9. rifiuti in vetro	200102
10. frazione organica umida	200108 200302
11. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121
12. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	200123* 200135* 200136
13. oli e grassi commestibili	200125
14. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	200133* 200134
15. rifiuti legnosi	200137* 200138
16. rifiuti plastici	200139
17. rifiuti metallici	200140
18. sfalci e potature	200201
19. ingombranti	200307
20. cartucce toner esaurite	200399 080318
21. abbigliamento	200110
22. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
23. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui	



all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo
03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche

*l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.*

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di Raccolta.

Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di Raccolta.

Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

Art. 7 – Quantità ammesse

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro.

In particolare per le utenze domestiche si rimanda alla seguente tabella:

Descrizione	Codice CER	limite di quantità
1. imballaggi in carta e cartone	150101	Nessun limite
2. imballaggi in plastica	150102	Nessun limite
3. imballaggi in legno	150103	Nessun limite
4. imballaggi in metallo	150104	Nessun limite
5. imballaggi in materiali misti	150106	Nessun limite
6. imballaggi in vetro	150107	Nessun limite
7. contenitori T/FC	150110* 150111*	5kg
8. rifiuti di carta e cartone	200101	Nessun limite
9. rifiuti in vetro	200102	Nessun limite
10. frazione organica umida	200108 200302	Nessun limite
11. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121	10pz
12. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	200123* 200135* 200136	5pz
13. oli e grassi commestibili	200125	10lt
14. batterie e accumulatori al piombo derivanti	200133*	2pz

dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	200134	
15. rifiuti legnosi	200137* 200138	2mc
16. rifiuti plastici	200139	2mc
17. rifiuti metallici	200140	2mc
18. sfalci e potature	200201	2mc
19. ingombranti	200307	2mc
20. cartucce toner esaurite	200399 080318	10pz
21. abbigliamento	200110	0,5mc
22. vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*	10pz
23. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base del Regolamento comunale, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche		-

L'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quali-quantitativi indicati sulla base del Regolamento comunale nel merito all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e comunque non eccedenti i quantitativi di cui alla precedente tabella.

Art. 8 – Utenze ammesse al conferimento

L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia.

- le persone fisiche iscritte a ruolo TARSU/TIA, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune di Castellammare di Stabia;
- le persone giuridiche iscritte a ruolo TARSU/TIA nel Comune di Castellammare di Stabia;
- l'Amministrazione comunale;
- il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;

Art. 9 – Accesso dei soggetti conferenti

L'accesso al Centro di Raccolta è consentito la prima volta dietro presentazione di un documento di identificazione e di un bollettino/fattura TARSU/TIA rifiuti intestato al conferente o ad un membro della propria famiglia.

Successivamente, l'accesso avverrà mediante presentazione al personale di custodia della tessera di riconoscimento rilasciata dal Gestore all'atto del primo conferimento. Tale tessera riporterà i seguenti dati:



- per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
- per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

In occasione di ciascun conferimento:

- il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
- il soggetto conferente è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato 1A al DM 08/04/2008
- il gestore è tenuto a registrare i dati contenuti nell'Allegato la in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.

L'accesso contemporaneo è consentito ad un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 10 – Modalità del conferimento

Il conferimento presso il Centro di Raccolta avviene secondo le seguenti modalità:

- 1) Il soggetto conferente si identifica presso gli operatori del Centro presentando la tessera rilasciata la prima volta.
- 2) Il personale addetto assiste l'utente in tutta la procedura di conferimento: esegue il riconoscimento a vista della tipologia e la pesatura del rifiuto, guida, coadiuva e istruisce l'utente circa le modalità di conferimento. Il personale addetto movimentata in via esclusiva i rifiuti classificati come pericolosi e coadiuva eventualmente il conferimento tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature. Il personale addetto apre i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e li richiude dopo ogni singola azione di conferimento.
- 3) Il personale provvede ad annotare in apposito registro elettronico il conferimento avvenuto e rilascia all'utente copia della scheda riportante i dati del conferimento (data, quantitativo, tipologia di rifiuto, dati dell'utente).

Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di Raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di Raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente



che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 11 – Danni e risarcimenti

Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni.

I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 12 – Controllo del Comune

Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 13 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel centro di Raccolta.

Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 14 – Divieti

E' fatto divieto d'accesso e di conferimento alle persone non autorizzate.

I soggetti conferenti, identificati all'Art. 9 di cui sopra, sono tenuti all'osservanza del presente protocollo di gestione e specificatamente alle seguenti norme:

- accedere al centro di raccolta attrezzato solamente negli orari di apertura
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta e della cartellonistica predisposta
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori

E' fatto divieto agli utenti di:

- introdursi nel centro al di fuori dei giorni degli orari di apertura al pubblico. (conferimenti in orari e giorni non previsti dal calendario possono essere effettuati solo previo specifica autorizzazione)
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del centro e/o degli appositi spazi e contenitori
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente



nel Centro

- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi
- depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati
- scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento
-
- sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti;
- rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite;
- eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Non possono inoltre essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti.

Art. 15 – Sanzioni

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 16 – Permanenza dei rifiuti

I rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta devono essere avviati al recupero/smaltimento entro 6 mesi al massimo dal giorno di conferimento.



La frazione organica deve essere avviata agli impianti di recupero entro 48 ore, al fine di evitare emanazioni odorigene.

Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Rinvio normativo

Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali precedentemente approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.





CASTELLAMMARE DI STABIA MULTISERVIZI S.p.A

Via Napoli, 346 – 80053 Castellammare di Stabia

SCHEDA RIFIUTI CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA

Centro di raccolta _____
sito in _____
Via _____
Telefono _____
Fax _____

NUMERO

DATA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL RIFIUTO

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- legno (codice CER 20 01 38)
- metallo (codice CER 20 01 40)
- ingombranti misti (codice CER 20 0307)
- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- Altro _____

RICEVUTI DA UTENZA

NON DOMESTICA

Nome Cognome: _____

Indirizzo _____

Azienda * _____

Codice Fiscale/Partita IVA * _____

Targa del mezzo che conferisce * _____


* da compilarsi solo per i rifiuti di provenienza non domestica e che rientrano tra le tipologie assimilate ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali.

**QUANTITATIVO
CONFERITO AL CENTRO
CENTRO DI RACCOLTA**

**UNITA' DI
MISURA**

Firma dell'addetto al Centro di Raccolta

Città di Castellammare di Stabia (Na)
Regolamento per la gestione dei Centri di Raccolta Comunali dei Rifiuti Urbani



VADEMECUM PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI

L'utente si reca presso il Centro di Raccolta di **Castellammare di Stabia** sito in Via
..... nei giorni:

..... : **dalle ore alle ore**
..... **dalle ore alle ore**

ritira presso l'addetto al Centro di Raccolta all'ingresso la scheda di rilevazione 1A per la compilazione dei dati relativi al materiale che si vuole conferire.

- 1) L'utente nel recarsi presso il Centro di Raccolta deve preventivamente provvedere a selezionare il materiale da conferire per tipologie omogenee (legno, carta, ferro, metallo, rifiuti elettronici, ingombranti, sfalci e potatura, ecc.). Tutte le operazioni di conferimento all'interno dei cassoni devono essere eseguite in presenza dell'addetto al Centro di Raccolta.
- 2) L'utente deve compilare il modello 1A in tutte le sue parti, indicando i seguenti dati:
 - Nominativo, specificando la tipologia di utenza (domestica o non domestica)
 - Codice fiscale/partita IVA
 - Targa del mezzo che conferisce
 - Descrizione tipologia di rifiuto
 - Quantitativo conferito/unità di misura
- 3) L'utente deve consegnare il modello 1A compilato all'addetto del Centro di Raccolta ed attendere all'esterno dell'area il proprio turno di conferimento.
- 4) Giunto il proprio turno, l'utente provvede a conferire direttamente il materiale nei cassoni suddivisi per tipologia di rifiuto, adeguatamente indicati dall'addetto di turno e da opportuna cartellonistica ben visibile all'esterno dei cassoni.

Nota bene: all'interno del Centro di Raccolta non è ammessa nessuna operazione di selezione o cernita del rifiuto da conferire.

IL DIRETTORE TECNICO

